

DECRETO

Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 - opera pubblica “A28.0 - Venue di gara Livigno Aerials Moguls a Livigno (SO): lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazione delle skiweg e dell’impianto di risalita a servizio delle aree di gara” CUP: C12H21000060001 già prevista dal decreto 21 gennaio 2022 dell’autorità politica delegata pro-tempore allo sport di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze e confermata nell’Allegato 1 del Piano Complessivo delle opere olimpiche di cui al d.P.C.M. 8 settembre 2023, abrogativo del precedente d.P.C.M. 26 settembre 2022. Approvazione del Progetto Definitivo e del Quadro Economico, nonché dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dall’intervento a seguito del decreto 24 aprile 2023 di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria dell’Amministratore delegato della Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., soggetto attuatore dell’opera ed amministrazione precedente.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle disposizioni concernenti la Conferenza di servizi;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento all’articolo 3 “Diritto all’uso delle tecnologie”, all’articolo 9 “Partecipazione democratica elettronica” e all’articolo 47, concernente la “Trasmissione dei documenti tra le pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e, in particolare, l’articolo 3 con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario “la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”;

VISTO, altresì, il comma 2-bis del succitato articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che “Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all’organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;

VISTO anche il comma 2-quinquies del medesimo articolo summenzionato laddove dispone che “La Società è iscritta di diritto nell’elenco di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo

2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-quater”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, con le facoltà di cui all’articolo 61 commi 4, 5, 7 e 8 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, così come richiamate dall’ articolo 3, comma 2-bis, decreto-legge n. 16 del 2020, l’Ing. Luigivalerio Sant’Andrea, nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l’80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO l’articolo 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 laddove è stabilito che “*lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni da ultimo modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, è assunto dalla Società a decorrere dalla data di iscrizione della sua costituzione nel registro delle imprese*” avvenuta con atto notarile il 22 novembre 2022 ed iscritta nel registro delle imprese in data 29 novembre 2021 – n. REA. RM – 1655339;

VISTO la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTA la legge 197 del 2022, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e Bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*” ed in particolare l’articolo 1, comma 500;

VISTO il decreto 21 gennaio 2022 dell’autorità politica delegata pro-tempore allo sport di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze recante la “*Identificazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 1, commi 773 e 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, tra cui rientrano gli interventi in oggetto;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre del 2022, recante il Piano degli interventi che prevedeva tra gli interventi “essenziali - indifferibili” in allegato A l’opera in epigrafe, ed il successivo 8 settembre 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 13 settembre 2023, abrogativo del precedente d.P.C.M. 26 settembre 2022 nonché recante il nuovo Piano Complessivo delle Opere Olimpiche che, nell’allegato 1, ha ricompreso l’opera suddetta, con la denominazione “*A28.0 - Venue di gara Livigno Aerials Moguls a Livigno (SO): lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazione delle skiweg e dell’impianto di risalita a servizio delle aree di gara*”

VISTI i decreti legislativi 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei Contratti pubblici” e 31 marzo 2023, n. 36 concernente il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare l’art. 225, comma 9, di quest’ultimo laddove stabilisce che “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n.50 del 2016”;

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” con riferimento ai Capi da I a IV ed in particolare all’articolo 6 “regole generali sulla competenza” ed all’art. 10, comma 1, laddove dispone: “Se la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all’esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell’amministrazione competente, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico”;

VISTO, inoltre, l’articolo 11 del medesimo d.P.R. n. 327/2001, che al comma 1 prevede “Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all’esproprio, va inviato l’avviso dell’avvio del procedimento: ...omissis ...b) nei casi previsti dall’articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell’emanazione dell’atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento”. e al successivo comma 2, dispone che “L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni”;

VISTO altresì l’articolo 12, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R. n. 327/2001 laddove stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta “in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l’approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti”;

VISTO, inoltre, l’art. 16 “le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo” del summenzionato d.P.R. n. 327/2001 e in particolare i commi 4, 5, 6 e 10 laddove applicabili;

VISTO altresì l’articolo 22-bis del medesimo d.P.R. n. 327/2001 che prevede: “Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 20, può essere

emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti”;

VISTO, infine, il comma 1 dell'art. 49, del medesimo d.P.R. n. 327/2001, il quale prevede che *“L'autorità espropriante può disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo anche individuate ai sensi dell'articolo 12, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti.”;*

VISTO l'atto dell'Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 prot. Simico n. 787 del 13 marzo 2023 avente oggetto *“Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 – Conferenza di servizi decisoria per l'esame del progetto definitivo “Livigno Aerials & Moguls Park” relativo agli interventi: – Comune di Livigno - Carosello 2000 – “Lavori permanenti per tracciati gara (movimenti terra, interventi forestali, reti impianti)” – “Manovia per arroccamento a servizio venues di gara” – “Lavori per sistemazione Skiweg piste di accesso e rientro” di cui all'allegato A del Piano degli interventi olimpici (d.P.C.M. 26 settembre 2022). Comunicazione riguardante l'indizione di Conferenza di servizi decisoria con contestuale avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* trasmesso, unitamente all'elenco ditte interessate, con nota Simico prot. n. 788 del 13 marzo 2023, ai fini della pubblicazione urgente sui siti istituzionali della Regione Lombardia e della Provincia di Sondrio e sull'albo pretorio del Comune di Livigno, assicurata per trenta giorni, decorsi in assenza di osservazioni da parte degli interessati, con ciò espletando gli adempimenti *ex lege* rivolti a consentire agli interessati di avere contezza dell'avvio del procedimento suddetto ai sensi delle pertinenti disposizioni della legge 241/1990, nonché fornendo tutte le prescritte informazioni ed indicazioni per accedere, anche mediante la semplificazione telematica, agli atti della procedura stessa e al contenuto degli elaborati progettuali ai fini della verifica diretta degli eventuali profili di lesività rispetto alle posizioni proprietarie allo scopo garantendo la presentazione delle relative osservazioni, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate della legge n. 241/1990 nonché del d.P.R. 327/2001, con l'ampiezza dei termini *de jure et de facto* stante anche l'ampio lasso di tempo procedimentale accordato ed intercorso tra adozione dell'atto suddetto e la pubblicazione assicurata rispettivamente per almeno trenta giorni consecutivi sui siti regionali e provinciali nonché sugli albi pretori del Comune interessato, al contempo preservando le ragioni d'urgenza inerenti all'obiettivo della tempestiva realizzazione della sopra specificata opera pubblica olimpica da aggravati procedimentali non sostanziali, quali ulteriori pubblicazioni ultronee agli obblighi di dematerializzazione, celerità e non onerosità delle procedure di cui alla medesima legge 241/1990 con particolare riferimento agli articoli 7, 8, 9 e 10 nonché, quali *leges speciales*, alle disposizioni della legge n. 69/2009 con particolare riferimento all'articolo 32 e al già citato decreto legge n. 16/2020 con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2-bis, concernente le attribuzioni e i poteri dei commissari straordinari esercitati dall'Amministratore delegato della predetta Società;

VISTA la nota prot. n. 786 del 13 marzo 2023 concernente l'indizione della Conferenza di Servizi decisoria sincrona e la convocazione della riunione in modalità telematica in data 29 marzo 2023;

VISTO il verbale della riunione del 29 marzo 2023 della Conferenza di servizi decisoria sincrona tenutasi in modalità telematica con registrazione audio-visiva acquisita agli atti attestante la conformità di quanto riportato nel verbale stesso alla seduta, presieduta dall'Amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., con partecipazione da remoto dei rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti intervenuti;

VISTO il decreto dell'Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. del 24 aprile 2023 di determinazione motivata di conclusione positiva della predetta Conferenza di servizi, che qui si intende integralmente riportato anche negli atti ivi citati e richiamati, comprese le premesse, e in particolare:

- l'articolo 1, laddove dispone che *“La Conferenza di servizi decisoria...omissis... è dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14-ter, comma 7, e 14-quater, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii., positivamente conclusa sulla base delle risultanze verbalizzate della riunione svolta il 29 marzo 2023 e dei pareri espressi favorevoli e/o favorevoli con prescrizioni o condizioni di cui agli atti citati nelle premesse, acquisiti e consultabili in piattaforma digitale dedicata, che hanno esaurito tutte le valutazioni di carattere tecnico, oggetto dell'espletata Conferenza di servizi decisoria”*;
- l'articolo 2, laddove, al comma 1, dispone che *“Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, della legge 241 del 1990 e del combinato disposto del comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto n. 16 del 2020 e del comma 4 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di servizi decisoria svolta, ovvero ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso necessario alla realizzazione dell'opera pubblica suddetta già prevista dal decreto 21 gennaio 2022 dell'autorità politica delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze e dall'allegato A del Piano degli interventi olimpici approvato con d.P.C.M. 26 settembre 2022”* ed al comma 2 stabilisce che *“Ai fini della realizzazione dell'opera pubblica suddetta, lo sviluppo del progetto definitivo, da approvare a seguito del presente decreto, dovrà, in coerenza con le risultanze della Conferenza di servizi decisoria espletata, essere conforme alle prescrizioni di cui alle premesse al fine di acquisire gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, tenendo conto altresì che richiede la finalizzazione delle procedure ex lege di cui al d.P.R. n. 327 del 2001 con applicazione delle semplificazioni di natura normativa previste per provvedimenti del caso”*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale di Livigno n. 34 del 30 giugno 2023, ricevuta con nota acquisita a prot. SIMICO n. 3029 del 30 ottobre 2023, con la quale il predetto Comune ha ratificato *“il progetto riguardante Opera pubblica “Livigno Aerials e Moguls Park”...omissis...relativamente alla parte in cui costituisce variante al piano di governo del territorio...omissis”* tenendo conto che il predetto decreto dell'Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. del 24 aprile 2023 *“sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici invitati alla Conferenza di servizi decisoria svolta, ovvero ogni parere, valutazione,*

autorizzazione o permesso necessario alla realizzazione dell'opera pubblica" ivi compresa l'adozione della variante urbanistica rispetto al Piano di Governo del Territorio del Comune di Livigno in forza dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto laddove è, allo scopo, espressamente richiamato il "comma 4 dell'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96";

PRESO ATTO, pertanto, di tutti gli atti e pareri positivi pervenuti dalle Amministrazioni e enti invitati, recanti le rispettive posizioni favorevoli all'approvazione del progetto definitivo oggetto della Conferenza di servizi decisoria e/o favorevoli a condizione del recepimento delle prescrizioni, indicazioni e/o raccomandazioni di cui agli atti stessi, così come riportato nel decreto in precedenza citato e recepiti nel progetto definitivo;

PRESO ATTO che il quadro economico dell'intervento risulta il seguente:

A28.0 Soggetto Attuatore: Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. Venue di gara "Livigno Aerials Moguls" a Livigno (SO): lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazione delle skiweg e dell'impianto di risalita a servizio delle aree di gara CUP C12H21000060001 Lombardia Valtellina - Livigno Livigno Aerials Moguls PROGETTO DEFINITIVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA - Art. 16 del D.P.R. 207/2010 -				
A) SOMME A BASE D'APPALTO		Subtotale (€)	Totale (€)	cod. BDAP
A.1	Sommano lavori a misura, a corpo, soggetti a ribasso		3.011.249,77	79
A.1.1	Lavori a corpo	3.011.249,77		
A.1.2	Lavori a misura	0,00		
A.2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (anche per COVID)		240.146,41	80
N.3	Spese per la progettazione esecutiva		58.167,65	88
TOTALE A) - IMPORTO A BASE D'APPALTO			3.309.563,83	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		Subtotale (€)	Totale (€)	cod. BDAP
B.1	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00	82
B.2	per rilievi, accertamenti e indagini		26.476,51	83
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi		2.500,00	84
B.4	per imprevisti		124.188,30	85

B.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (usi civici)		550.000,00	86
B.6	per accantonamento di cui all'art. 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016 e all'art.29, comma 1, lettera a), e b), della legge 25/2022		33.095,64	87
B.7	Spese di cui agli articoli 24, c. 4, d.lgs. 50/2016 e articolo 23, c. 11-bis, del d.lgs. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		421.495,74	88
B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)		48.367,66	89
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici (art. 77 c. 10 D.Lgs. 50/2016)		6.619,13	90
B.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		2.752,49	91
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		21.562,38	92
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		17.702,34	93
B.12.a.1	Contributo previdenziale su spese tecniche in % di (B.7.1-6, B.8, B.11.2)	17.042,34		
B.12.b.1	I.V.A. su lavori (A, B.1)	0,00		
B.12.b.2	I.V.A. su spese tecniche e sul contributo previdenziale (B.7.1-6, B.8, B.11.2, B12.a.1)	0,00		
B.12.b.3	I.V.A. su altro (B.2, B.3, B.4, B.6, B.7.11, B.9, B10, B.11.1, B.14, B.15, B.16)	0,00		
B.12.b.4	I.V.A. su B.13.1	0,00		
B.12.b.5	Contribuzione a favore dell'Autorità anticorruzione	660,00		
B.14	per mitigazioni		2.500,00	
B.15	per interferenze (compreso spostamento dei sottoservizi)		3.000,00	96
B.16	per opere compensative		2.000,00	
B.17	Altro		82.739,10	98

B.17.1	fondo per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale ex Parte VI, Titolo I, Capo II D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.	82.739,10		
SUB B)	SUBTOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.344.999,28		
	IMPORTO COMPLESSIVO LORDO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE (A + SUB B)	4.654.563,11		
B.13	Oneri di investimento		139.636,89	94
B.13.1	Oneri di investimento (ex art. 3, comma 11 del DL 16/2020)	139.636,89		
TOTALE B) - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE			1.484.636,17	81
TOTALE IMPORTO DELL'INVESTIMENTO (A+B)			4.794.200,00 €	

RITENUTO, ai sensi delle pertinenti disposizioni sopra richiamate, che sussistono i presupposti per l'approvazione del progetto definitivo e relativo quadro economico, nonché per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento e per la dichiarazione di pubblica utilità relativamente all'opera in epigrafe

DECRETA

Articolo 1

1. In attuazione del decreto dell' Amministratore delegato della Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. del 24 aprile 2023 di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria relativa all'opera pubblica : “ A28.0 – Venue di gara “Livigno Aerials Moguls” a Livigno (SO): lavori permanenti per i tracciati di gara, sistemazione delle skiweg e dell'impianta di risalita a servizio delle aree di gara” di cui al già citato Piano complessivo delle opere olimpiche, parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono approvati il progetto definitivo e il relativo quadro economico, costituito dagli elaborati tecnici consultabili da parte delle Amministrazioni ed enti partecipanti alla Conferenza suindicata, tramite la piattaforma digitale collaborativa della Società Infrastrutture Milano Cortina S.p.A. 2026 S.p.A. al medesimo link di cui alla nota di indizione e convocazione della Conferenza stessa.

2. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione dell'opera succitata, ravvisato di dover consentire tutti i seguiti discendenti da adottarsi anche con procedura d'urgenza, ivi comprese le attività finalizzate all'occupazione temporanea e all'esproprio delle aree necessarie all'intervento stesso, è dichiarata la pubblica utilità dell'opera nonché è apposto il vincolo preordinato all'esproprio, in forza delle norme richiamate nelle premesse, costituenti parti integranti e sostanziali del presente decreto, delle funzioni, delle facoltà e dei poteri commissariali riconosciuti all'Amministratore delegato della predetta società in base al comma 2-bis dell' articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 laddove recita che “Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96” in base al quale il predetto decreto del 24 aprile 2023 costituisce provvedimento di adozione della variante al PGT come successivamente ratificato con delibera del Comune di Livigno citata nelle premesse.

3. La Società suindicata assicura l’attuazione tempestiva del presente decreto ai fini della prosecuzione delle attività finalizzate agli espropri e alle occupazioni temporanee avvalendosi, in particolare per gli aspetti tecnici nonché esecutivi, del R.U.P del progetto in epigrafe.

Articolo 2

4. Il presente decreto, corredato dall’allegato n. 1 concernente le aree sottoposte ad esproprio e le aree sottoposte ad occupazione temporanea, è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni o servizi pubblici interessati ed è pubblicato sul sito della Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. (www.simico.it), della Regione della Lombardia, della Provincia di Sondrio nonché sull’albo pretorio on-line del Comune di Livigno.

5. Il Comune di Livigno avrà cura di far pervenire, tramite P.E.C., all’indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it apposita rassicurazione di avvenuta pubblicazione del presente decreto sull’albo pretorio on-line, corredato dell’allegato facente parte integrante e sostanziale dello stesso, con indicazione della relativa data nonché rassicurazione.

Roma, 21 dicembre 2023

L’Amministratore Delegato
Ing. Luigivalerio Sant’Andrea

